

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Corvino Linda



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Esposito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26-7-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Bracigliano, li 26-7-2012
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Ciriaco Rescigno

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L (D.Lgs.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L (D.Lgs.267/2000)

Bracigliano, li 26-7-2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
F.to dott.ssa Maria Santaniello

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bracigliano, li 26-7-2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
dott.ssa Maria Santaniello



COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

Copia del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro pubblicazioni n. 437 del 26-7-2012

Delibera n. 14

OGGETTO: *Determinazione aliquota addizionale IRPEF anno 2012*

Seduta del

09/07/12

L'anno **duemiladodici** il giorno **nove** del mese di luglio alle ore **18,55** nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Presente	Assente	Cognome e nome	Presente	Assente
Rescigno Antonio	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	Iuliano Giovanni	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)
De Leo Agostino	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	Albano Ferdinando	(<input type="checkbox"/>)	(<input checked="" type="checkbox"/>)
Campanella Anna	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	Siniscalchi Maria	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)
Cardaropoli Claudio	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			
Cardaropoli Giovanni	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			
Corvino Linda	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			
Moccia Domenico	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			
Moccia Gerardo	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			

La D.ssa Linda Corvino - Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale degli intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, dott. Antonio Esposito.

Relazione il Sindaco.

Il Consigliere Iuliano annuncia il voto contrario in quanto ciò che si va a deliberare costituisce un ulteriore aggravio per le tasche dei cittadini.

Il Sindaco afferma che una Amministrazione insediata da pochi mesi che imponesse tasse sarebbe scellerata. Resta, però, la necessità di far fronte ad un bilancio che è in forte perdita. Aggiunge che, ad agosto dello scorso anno, la passata Amministrazione aumentò al massimo l'aliquota, perché occorreva pareggiare il bilancio. Poi, nel mese di novembre, il Consiglio Comunale fu costretto a revocare la delibera assunta ad agosto, in quanto la norma non consentiva quell'aumento. A dicembre, poi, venne convocata una apposita seduta del Consiglio Comunale per deliberare l'aliquota IRPEF, al fine di poter stilare il bilancio. Stranamente, la seduta andò deserta. Ritiene che ciò sia avvenuto perché la passata Amministrazione, per sola opportunità politica, preferì passare la patata bollente a chi fosse venuto dopo, senza, pertanto, pregiudicare la propria campagna elettorale. Perciò invita il Consiglio a votare la proposta. Ricorda, poi, le aliquote deliberate dai Comuni limitrofi, leggendone un elenco. "Noi vorremmo essere più buoni di loro". Si augura, comunque, che per il prossimo anno ci sia la possibilità di procedere ad una riduzione dell'aliquota IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• l'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, l'equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle finzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la propria deliberazione n. 6 del 01/03/2011, esecutiva, con la quale era confermata in 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2011;

DATO atto che l'art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, ha ripristinato la possibilità di incrementare l'addizionale comunale IRPEF dal 01/01/2012 fino allo 0,8%, anche in una unica soluzione;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, verificata attentamente la situazione finanziaria, in presenza di sempre minori trasferimenti statali e regionali, ha deliberato con atto n. 73 del 05/06/2012, quale proposta al Consiglio Comunale, l'aumento di 0,4 punti percentuali dell'addizionale comunale IRPEF attualmente vigente, portandola allo 0,6 per cento;

VISTO l'art. 27 - comma 8 - della legge 28/12/2001, n. 448, ove ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 nel modo seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Visto il D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto il D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 (Federalismo fiscale municipale);

Visto il D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011 n. 148; Vista la Legge n. 183/2011 - Legge di Stabilità 2012;

Visto il D.L. 201/2011, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214 (Manovra Monti);

Visto il D.L. Mille proroghe n. 216 del 29/12/2011;

Visto il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26

giugno 2012, con il quale è stato differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Iuliano, Siniscalchi), su n.10 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, di procedere all'aumento, a decorrere dal 01/01/2012, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti percentuali (zero virgola quattro punti percentuali) determinando conseguentemente in complessive 0,6 (zero virgola sei punti percentuali) l'aliquota applicata dal 1 gennaio 2012;
2. di dare atto che il Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico previsto dall'articolo 1, comma 3°, del D.Lgs n. 360/1998, come modificato dall'articolo 11 della Legge 18.10.2001 n. 383;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n.2(Iuliano, Siniscalchi) su n. 10 consiglieri presenti e votanti resi con successiva votazione nei modi e forme di legge, il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.